Prot. n. 0029331 anno 2025 del 31/10/2025

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

Decreto Presidenziale
n. 263 del 31/10/2025

IL PRESIDENTE

Vista la Legge n.508 del 21/12/1999 di Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, Accademie Nazionali di Arti Drammatiche e dei Conservatori di Musica;

Visto il l D.P.R. n.132/2003 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L.508 del 21 dicembre 1999;

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Roma approvato dal M.I.U.R con D.M. del 21/07/2004 n.228;

Visto il D.P.R. n. 83 del 24 aprile 2024 Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;

Visto il "Regolamento d'istituto per il reclutamento del personale AFAM ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 83/2024"

Vista la Delibera d'urgenza n. 2 della Direttrice prof.ssa Cecilia Casorati, sottoscritta in data 31/10/2025 -prot. n. 29280- , inoltrata al Presidente unitamente al testo del "Regolamento d'istituto per il reclutamento del personale AFAM ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 83/2024" per la sua approvazione;

Tenuto conto della Delibera d'urgenza n. 2 sottoscritta dal Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Roma in data 31/10/2025 –prot. 29319-

Valutata l'urgenza di pubblicare per gli adempimenti dell'a.a. 2025/2026 il "Regolamento d'istituto per il reclutamento del personale AFAM ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 83/2024";

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

decreta

l'adozione del "**Regolamento d'istituto per il reclutamento del personale AFAM ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 83/2024**" nel testo allegato quale parte integrante del presente decreto, dando atto che dall'adozione del presente Regolamento non derivano oneri diretti aggiuntivi per l'Accademia di Belle Arti di Roma e di procedere alla pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale.

Il Presidente
Umberto Croppi

UMBERTO CROPPI
31.10.2025 15:06:14
GMT+01:00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Prot. n. 0029331 anno 2025 del 31/10/2025

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

Regolamento d'Istituto per il reclutamento del personale AFAM, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 83/2024

(approvato con delibera presidenziale n. 2 del 31/10/2025)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto, Finalità e Fonti Normative…….

Art. 2 - Definizioni……..

Art. 3 - Programmazione del personale docente e non docente……

Art. 4 - Ciclo del Reclutamento e della mobilità ……..

Art. 5 - Bandi di selezione del personale docente e non docente …….

Art. 6 – Formazione e utilizzo delle graduatorie……

Art. 7 – Collaborazioni tra Istituzioni……..

Art. 8 - Scambio di sede del personale delle Istituzioni AFAM……

TITOLO II - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE……

Art. 9 - Commissioni Giudicatrici……

Art. 10 - Parentele o affinità……

Art. 11 - Svolgimento delle Prove di esame personale docente……

Art. 12 - Valutazione dei titoli per il personale docente……

Art. 13 - Svolgimento delle Prove d'Esame ricercatori……

Art. 14 - Valutazione dei Titoli per il personale ricercatore……..

Art. 15 - Passaggio dei ricercatori alla docenza……..

Art. 16- Passaggio dei docenti a diverso settore artistico-disciplinare……

Art. 17 - Procedure di mobilità del personale docente e ricercatore……

Art. 18 - Reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato……..

Art. 19 - Utilizzo di graduatorie di altre istituzioni per supplenze a tempo determinato…….

Art. 20 - Incarichi di Insegnamento……

Art. 21 - Contratti di ricerca……

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

TITOLO III - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO…….

Art. 22 - Reclutamento del personale amministrativo e tecnico a tempo indeterminato……

Art. 23 - Reclutamento del personale amministrativo e tecnico a tempo determinato o con incarico di lavoro autonomo……..

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI……..……

Art. 24 - Disposizioni transitorie in materia di reclutamento……

Art. 25 - Titoli di preferenza nelle procedure selettive……..

Art. 26 - Riserve di posti previste dalla legge……..

Art. 27 – Rinvio, compatibilità ed entrata in vigore……..

*Art. 28 - Trattamento dei Dati Personali……

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - *Oggetto, Finalità e Fonti Normative*

1. Il presente Regolamento, in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83 (di seguito D.P.R. 83/24), disciplina le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente, ricercatore e del personale tecnico amministrativo, a tempo indeterminato e determinato nonché gli incarichi di insegnamento di cui all'art. 10 del DPR 83/2024.
Esso si conforma, tra l'altro a quanto previsto dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai principi di cui all'art. 35, co. 3, lett. a), b), c) ed e) e dell'articolo 35-bis e del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 così come modificato dal D.P.R. n. 82/2023.
2. Il reclutamento del personale docente è finalizzato ad assicurare la qualità dell'offerta formativa, la valorizzazione delle eccellenze e l'equilibrio delle competenze all'interno dell'Istituzione.
3. Il reclutamento del personale ricercatore è finalizzato a garantire la qualità della ricerca artistica e scientifica, la promozione delle competenze specialistiche e l'innovazione nei settori disciplinari di riferimento.
4. Il reclutamento del personale tecnico-amministrativo è finalizzato a garantire l'efficienza organizzativa, la qualità dei servizi amministrativi necessari al regolare svolgimento delle attività didattiche, artistiche, di ricerca, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.
5. Tutte le procedure di reclutamento avvengono nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, pubblicità, merito, imparzialità, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.

Art. 2 - *Definizioni*

1. Ai sensi del presente Regolamento, si intendono per:
a. «Istituzioni»: le Accademie di belle arti statali, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e gli Istituti superiori di Studi musicali e coreutici di cui all'art. 2, co. 2, della Legge n. 508/1999;
b. «Ministro»: il Ministro dell'università e della ricerca;
c. «Ministero»: il Ministero dell'università e della ricerca;
d. «CNAM»: il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
e. «Portale unico del reclutamento»: il portale di cui all'art. 35-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (InPA);
f. «Settori artistico-disciplinari»: gli ambiti disciplinari determinati ai sensi dell'art. 3-quinquies del D.lgs. 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1 e ss. mm. e ii.;
g. «Settori concorsuali»: le aggregazioni di settori artistico-disciplinari affini, effettuate tenuto conto del numero dei docenti a tempo indeterminato e dei diplomati di ogni settore artistico-disciplinare;

h. «Graduatorie nazionali»: le graduatorie ad esaurimento (GNE), le graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) e le altre graduatorie elencate all'art. 1, co. 1, lett. i), del DPR 83/24;

i. «Dotazione organica»: l'organico del personale docente e non docente definito ai sensi dell'art. 7, co. 6, lett. d), del DPR n. 132 del 28 febbraio 2003;

j. «Settore professionale», insieme degli ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze in comune che definiscono il particolare ambito dell'attività lavorativa che può richiedere all'interno delle aree e qualifiche così come individuate nel CCNL Istruzione e Ricerca sez. AFAM 2019-specifici titoli di studio, abilitazioni, esperienze lavorative o professionali;

k. «Profilo disciplinare»: un ambito, all'interno di un settore artistico-disciplinare, coincidente con specifiche conoscenze e competenze, nonché relativo ad esigenze didattiche e di ricerca delle istituzioni;

l. «Visiting Professor»: un docente di elevata qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale che opera a livello internazionale e permane presso le strutture didattiche e scientifiche dell'Accademia, in virtù di specifici accordi, anche internazionali, per cui è chiamato a svolgere nell'Istituzione ospitante attività di insegnamento, e/o attività di tipo seminariale nell'ambito di un corso di studi.

Art. 3 - ***Programmazione del personale docente e non docente***

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 83/2024 le Istituzioni predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, pieno o definito/parziale, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa. La programmazione tiene conto dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attività didattiche, di ricerca e dei servizi amministrativi, nei limiti della dotazione organica, dei posti già vacanti e di quelli presumibilmente disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio, del numero di ricercatori che raggiungono i requisiti per il passaggio alla docenza previsti dal richiamato D.P.R., nonché dagli equilibri di bilancio.
2. La programmazione, nei limiti delle risorse complessive rese disponibili dal Ministero, può prevedere, tra l'altro, le seguenti disposizioni (art. 3, co. 2 del DPR 83/24) :

a. **conversione di posti in organico:** possibilità di convertire i posti di organico vacanti del personale docente e ricercatore in posti di organico del personale tecnico-amministrativo e viceversa, dandone specifica motivazione in relazione all'offerta formativa e alla tipologia dei servizi di supporto delle istituzioni, secondo le modalità previste dall'art. 7, co. 6, lett. d) e co. 7, del DPR 28 febbraio 2003, n. 132 come modificato dal D.P.R. n. 83/2024.

b. **conversione di cattedre:** possibilità di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione. Tale conversione, non rappresentando una variazione di organico, non è sottoposta ad approvazione del Ministero ma è soggetta a obbligo di comunicazione al medesimo.

c. **indisponibilità di cattedre e posti:** possibilità di rendere indisponibili al reclutamento e alla mobilità cattedre, posti da ricercatore e posti tecnico-amministrativi presenti in organico, con specifica motivazione in relazione alla domanda di formazione o ai fabbisogni amministrativi. Le indisponibilità non costituiscono variazione della dotazione organica e non sono sottoposte ad approvazione del Ministero, fermo restando l'obbligo di comunicazione al medesimo. Le cattedre e i posti indisponibili non possono essere oggetto di contratti o incarichi di qualsiasi natura o di alcuna procedura di mobilità.

d. **destinazione di cattedre vacanti a docenti di ruolo:** possibilità di destinare una o più cattedre vacanti a docenti di ruolo che richiedono di transitare al medesimo settore artistico-disciplinare di cui alla medesima cattedra vacante, con la stessa procedura di cui al c. 2 dell'art. 12 del D.P.R. n. 83/2024.

Art. 4 - ***Ciclo del Reclutamento e della mobilità***

1. Il Ciclo del reclutamento e della mobilità prevede le seguenti fasi:
 a. le cessazioni dal servizio e i trattenimenti in servizio sono rilevati e approvati dal Consiglio di amministrazione e trasmessi al Ministero entro il mese di febbraio dell'anno accademico precedente a quello della cessazione; (art.4 co. 1 del DPR 83/24)
 b. la programmazione del reclutamento successiva agli adempimenti di cui all'art. 4 co. 2 del D.P.R. n. 83/2024 è approvata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico e trasmessa al Ministero entro il 15 maggio di ciascun anno con riferimento al triennio successivo, con possibilità di aggiornamento annuale, nei limiti e secondo le modalità di cui al richiamato articolo;
 c. le procedure di reclutamento a tempo indeterminato di cui agli artt. 6 e 8 del D.P.R. n. 83/2024 sono bandite dalle istituzioni, di norma, entro il mese di giugno dell'anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro il mese di ottobre.
2. Le procedure di reclutamento di cui agli articoli 6 e 8 del DPR 83/24 (tempo indeterminato), e all'art 9 del medesimo DPR (tempo determinato) possono essere precedute, previa delibera del Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico, da procedure di mobilità destinate rispettivamente a ricercatori e docenti di ruolo presso altre istituzioni nel rispetto dei criteri contenuti nel DPR 83/2024. Tali procedure sono precedute dagli scambi di sede e, laddove prevista dalla programmazione triennale, anche dalla mobilità.
3. Le procedure di reclutamento del personale tecnico-amministrativo di cui all'articolo 14, commi da 1 a 3 del D.P.R. 83/2024 sono precedute dalle relative procedure di mobilità di cui al richiamato articolo.
4. Le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 12 devono rientrare nella programmazione di cui alla lettera b del presente comma, e precedono le procedure di mobilità e reclutamento di cui alla lettera c del presente articolo.
5. I posti di docente e ricercatore vacanti per mobilità possono essere inseriti nella programmazione ed essere oggetto delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato o determinato di cui al punto 2
6.

del presente articolo e non sono ulteriormente oggetto delle procedure di mobilità (art. 4, c 6 del DPR 83/24).

Art. 5 - ***Bandi di selezione del personale docente e non docente***

1. I bandi di selezione sono predisposti in coerenza con il fabbisogno dell'istituzione e con la programmazione deliberata dai competenti organi, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al D.P.R. n. 83/2024 e precisamente, agli artt. 6 e 8 per il reclutamento di ricercatori e docenti a tempo indeterminato, all'art. 9 e 14 per il reclutamento di docenti e ricercatori a tempo determinato e all'art. 14 per il reclutamento del personale tecnico amministrativo.

2. Per il reclutamento del personale docente e ricercatore i bandi in menzione indicano, tra l'altro, espressamente i seguenti elementi:

a. il settore artistico-disciplinare con eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche o di ricerca programmate, previa deliberazione degli organi collegiali dell'istituzione nell'ambito delle rispettive competenze;
b. la possibilità all'interno della medesima procedura di prevedere la copertura di più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare;
c. le modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati.

3. I termini di scadenza per la presentazione delle domande relative ai concorsi di cui al comma 2 non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando sul Portale unico del reclutamento (InPA).
4. Per il reclutamento del personale tecnico amministrativo i bandi in menzione indicano, tra l'altro, espressamente i seguenti elementi:

a. i profili professionali richiesti, con l'indicazione delle principali funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione dell'istituzione per il personale tecnico amministrativo;

b. i titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai posti da ricoprire;

c. i punteggi previsti per lo svolgimento delle selezioni, avendo cura, in caso di selezioni per titoli ed esami, di riservare almeno il novanta per cento del punteggio alle prove;

d. il contenuto delle prove, avendo cura, in caso di selezioni per profili tecnici, di effettuare almeno una prova di carattere pratico-applicativo.

5. I bandi di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo indicano, altresì:

a. i requisiti generali e specifici per l'ammissione, inclusi eventuali titoli di abilitazione di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 83/2024, nonché i titoli esteri equipollenti;

b. la specificazione della natura a tempo pieno o a tempo definito/parziale della cattedra/posizione oggetto della procedura;

c. le cause di irricevibilità delle domande e i motivi di esclusione dalla procedura;

d. i titoli di merito valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione;

e. la costituzione della commissione;

f. l'articolazione delle prove di selezione con l'indicazione delle materie oggetto delle prove;

g. il punteggio minimo richiesto per il superamento di ciascuna prova, di cui al punto precedente, e per il conseguimento dell'idoneità;

h. le eventuali riserve di posti previste per legge;

i. gli eventuali titoli di preferenza previsti, in coerenza con la normativa vigente e i contratti collettivi;

j. formazione e utilizzo della graduatoria finale di merito;

k. gli adempimenti richiesti per l'assunzione in servizio;

l. il trattamento economico previsto~~;~~

m. l'evidenza relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);

a. le modalità e i termini di proposizione di ricorsi o impugnazioni;

b. ogni altra informazione prevista da legge o dal D.P.R. 83/2024

7. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione e gestione delle procedure concorsuali di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo sul Portale unico del reclutamento (InPA). Le istituzioni AFAM pubblicano, pena l'invalidità delle stesse, sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero e sul proprio sito istituzionale, i bandi relativi alle procedure concorsuali, ivi comprese le procedure comparative, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure in corso o concluse unitamente al provvedimento dei componenti delle commissioni esaminatrici.

Art. 6 - Formazione e utilizzo delle graduatorie

1. Le graduatorie di merito sono formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 c. j.

2. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

3. Le graduatorie relative al reclutamento del personale docente e ricercatore sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100. Al termine della procedura è altresì approvato l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto, l'istituzione può procedere allo scorrimento dell'elenco degli idonei. Tale elenco non può essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata, ad eccezione delle Istituzioni consorziate ai sensi del successivo art. 7 comma 2 lettera a.

4. Il Direttore, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie per il reclutamento del personale docente e ricercatore provvede all'assunzione del vincitore con contratto relativo al settore artistico-disciplinare oggetto della procedura, previa verifica degli atti su delibera del Consiglio accademico sulla verifica degli atti (art. 8, c1, lett. r del DPR 83/24). Nel caso di rilevate irregolarità il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.

5. Nel caso di reclutamento in convenzione fra più Istituzioni, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 7 c. 1 lettera a, l'Istituzione capofila comunica alle istituzioni consorziate le scelte di sede dei vincitori per la prosecuzione della procedura relativa all'assunzione in servizio.

6. Il vincitore o l'idoneo che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'Istituzione, è dichiarato decaduto dall'assunzione e dalla relativa graduatoria, ai sensi dell'art. 17, c 3 del D.P.R. 487/1994.

7. La decadenza si applica altresì:

a. nei casi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro rispetto alla scadenza naturale del contratto;

b. limitatamente ai contratti a tempo determinato di durata annuale o ai rinnovi annuali, nei casi di mancata presa di servizio nei termini previsti.

7. Il candidato, vincitore o idoneo, che rinunci alla proposta contrattuale è cancellato dalla graduatoria per l'intera durata della sua validità, con conseguente impossibilità di essere nuovamente interpellato.

8. Qualora l'assunzione avvenga con ritardo dovuto a giustificato motivo, debitamente documentato e riconosciuto dall'Istituzione, gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipula del contratto, mentre gli effetti economici decorrono dalla data effettiva di presa di servizio.

9. I soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato permangono nella sede dell'istituzione che ha bandito la procedura per un periodo non inferiore a cinque anni.

10. Le graduatorie per il reclutamento a tempo indeterminato potranno essere utilizzate anche per la stipula di contratti a tempo determinato, ove espressamente previsto dal bando di selezione.

11. La graduatoria di merito ha validità per la durata massima stabilita dal bando e comunque non più di due anni dalla data di pubblicazione, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 7 – Collaborazioni tra Istituzioni

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 83/2024, l'Istituzione può stipulare convenzioni con altre istituzioni AFAM per realizzare forme di collaborazione coerenti con le proprie finalità istituzionali, tenuto conto della domanda formativa e dell'articolazione dell'offerta formativa territoriale.
2. Le convenzioni di cui al c. 1 sono finalizzate a:
a. programmare e svolgere congiuntamente le procedure di reclutamento, al fine di ottimizzare le risorse e le competenze disponibili;
b. utilizzare congiuntamente il personale, previo assenso dell'interessato, con definizione delle modalità di ripartizione del monte ore annuale tra le istituzioni, senza maggiori oneri a carico dello Stato.
3. Le convenzioni di cui al c. 2 del presente articolo devono, tra l'altro, prevedere:

a. la definizione chiara degli obiettivi e degli impegni reciproci, nonché eventuali procedure, oneri e obblighi per la gestione delle attività oggetto della convenzione, in particolare le modalità di gestione amministrativa e contabile, in coerenza con i regolamenti interni delle Istituzioni;

b. la durata e le forme di consultazione tra le parti;

4.Le convenzioni devono stabilire:

a. la ripartizione di eventuali oneri finanziari e delle risorse necessarie alla loro attuazione tra le istituzioni coinvolte;

b. le modalità di gestione amministrativa e contabile, in coerenza con i regolamenti interni e la normativa sulla contabilità pubblica;

c. l'affidamento al Direttore amministrativo della gestione esecutiva degli aspetti finanziari e contabili, con responsabilità sulla corretta imputazione delle spese e sulla rendicontazione;

d. che eventuali modifiche o integrazioni seguano lo stesso iter approvativo previsto per la convenzione originaria, mediante appositi atti aggiuntivi.

5. Le convenzioni di cui al c. 2 lettera b, ove riferite al personale docente/ricercatore di ruolo o a tempo determinato, sono precedute da un avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Istituzione interessata a reperire o mettere a disposizione il personale in utilizzo congiunto nonché sulle piattaforme di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 83/2024. L'avviso deve specificare il SAD di riferimento, il monte ore necessario/disponibile all'utilizzo congiunto ai sensi dell'art. 12 del CCNL 04/08/2010, i temini di presentazione delle manifestazioni di disponibilità, i criteri di selezione in caso di pluralità di domande pervenute.
6. Le convenzioni di cui al precedente comma richiedono, altresì, la ripartizione del relativo monte ore annuo fra le diverse sedi. L'utilizzo congiunto esclude la possibilità per l'istituzione di titolarità del docente in utilizzazione congiunta, di stipulare altre forme di contratti o collaborazioni a fini di didattica/ricerca (ivi compreso il conferimento di didattica aggiuntiva) per il medesimo settore artistico-disciplinare. Il Direttore di ciascuna delle istituzioni interessate definisce l'impegno orario e verifica il completamento del monte ore di competenza, coerentemente con la programmazione deliberata dal Consiglio accademico.
7. Prima di deliberare il ricorso alle procedure di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 83/2024 per la sottoscrizione di contratti annuali a tempo determinato per esigenze didattiche e di ricerca, le istituzioni, accertata la domanda effettiva di formazione, verificano la possibilità di soddisfare tali esigenze facendo ricorso all'utilizzo del personale docente/ricercatore in modalità congiunta con altre istituzioni. L'avviso di cui al richiamato articolo, definisce le sedi di servizio e la rispettiva ripartizione del monte ore annuo.
8. Le convenzioni di cui al c. 2 lettera b, ove riferite al personale tecnico amministrativo di ruolo o a tempo determinato, sono precedute da un avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Istituzione interessata a reperire o mettere a disposizione il personale in utilizzo congiunto nonché sulle piattaforme di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 83/2024. L'avviso deve specificare l'area, il settore professionale, l'impegno orario annuale del personale interessato da ripartire tra le Istituzioni, i temini di presentazione delle manifestazioni di disponibilità, i criteri di selezione in caso di pluralità di domande pervenute.
9. Le convenzioni di cui al precedente comma richiedono, altresì, la ripartizione del relativo impegno orario annuale fra le diverse sedi. L'utilizzo congiunto esclude la possibilità di stipulare altre forme di contratti o collaborazioni per la medesima qualifica (ivi compresa l'attribuzione di ore di lavoro straordinario, se non adeguatamente motivate in ordine a specifiche necessità delle istituzioni) per l'istituzione di titolarità del dipendente interessato dall'utilizzo congiunto. L'utilizzo congiunto è autorizzato dai Direttori delle istituzioni interessate, previo nulla osta rispettivi dei direttori amministrativi.
10. Prima di deliberare il ricorso alle procedure di cui all'art. 14 c. 6 del DPR n. 83/2024 per la sottoscrizione di contratti annuali a tempo determinato, le istituzioni, accertata l'effettiva esigenza organizzativa relativa ai servizi amministrativi verificano la possibilità di soddisfare tali esigenze facendo ricorso all'utilizzo del personale in modalità congiunta con altre istituzioni. Con il bando di cui al richiamato articolo, possono essere definite le sedi (istituzioni) di servizio e la rispettiva ripartizione dell'impegno orario annuale. A tal fine, i candidati allegano alla domanda di partecipazione il loro assenso espresso.
11. Le convenzioni di cui al presente articolo sono approvate dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, laddove trattasi di personale docente/ricercatore.

Art. 8 - Scambio di sede del personale delle Istituzioni AFAM

1. L'istituto dello scambio di sede disciplinato dal comma 10 dell'art. 4 del DPR 83/2024 è finalizzato a favorire le esigenze del personale dipendente, garantendo, al contempo, la continuità funzionale delle Istituzioni coinvolte.
2. Lo scambio di sede è un trasferimento avente natura definitiva, caratterizzato da invarianza finanziaria. Lo scambio e può essere disposto tra due o più Istituzioni, a condizione che vi sia un'istanza congiunta da parte dei dipendenti interessati corredata da nulla osta delle rispettive Istituzioni (sentiti i rispettivi Direttori amministrativi, ove trattasi di personale tecnico amministrativo) da ritenersi quale consenso formale delle Amministrazioni di appartenenza.
3. La procedura di scambio è consentita esclusivamente tra dipendenti di ruolo, inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il personale docente e ricercatore; esclusivamente tra dipendenti di ruolo della medesima Area e settore professionale per il personale tecnico-amministrativo.
4. L'accesso alla procedura è garantito a tutto il personale, indipendentemente dalla maturazione del requisito di permanenza quinquennale presso la prima sede di servizio.
5. Il procedimento di scambio di sede precede l'eventuale mobilità e il reclutamento a tempo indeterminato ed è così articolato:
 a. la presentazione delle domande deve avvenire entro i 30 giorni successivi all'approvazione del piano triennale del fabbisogno, secondo tempistiche e modalità annualmente indicate dall'Istituzione;
 b. la richiesta del personale interessato deve essere corredata dai rispettivi curricula professionali, al fine di poter accertare l'adeguatezza del profilo rispetto alle esigenze istituzionali;
 c. l'Istituzione comunicherà agli interessati l'esito della valutazione, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande.
6. La procedura di scambio deve essere previamente comunicata al Ministero e si perfeziona con la redazione di un apposito decreto di trasferimento congiunto sottoscritto dai Direttori delle Istituzioni e produce effetti dall'anno accademico successivo alla data del citato decreto di autorizzazione.
7. Il perfezionamento della procedura di scambio di sede preclude agli interessati la possibilità di partecipare alle successive procedure avviate per l'anno accademico

TITOLO II - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE

Art. 9 - Commissioni Giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici, nominate con decreto direttoriale, sono composte dal Direttore dell'Istituzione che ha bandito la procedura, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare o a un settore affine. I docenti sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi garantendo il rispetto del principio di parità di genere proposta dal Consiglio accademico.

2. Nel rispetto del principio di pari opportunità, è richiesta la presenza in commissione di almeno un componente di genere maschile e di almeno uno di genere femminile fatta salva l'oggettiva impossibilità di reperimento di commissari di entrambi i sessi appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare o a un settore affine.
3. La valutazione delle competenze linguistiche e informatiche può essere rimessa all'esame di esperti interni o esterni all'istituzione che integrano la composizione della commissione.
4. Ai componenti delle commissioni si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, del D.P.R. n. 487/94. Le dimissioni di un componente per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto dopo il provvedimento di accettazione da parte del Direttore. La commissione dovrà essere reintegrata con procedure disciplinate dal bando di reclutamento nel rispetto dei principi di cui ai co. 1 e 2 del presente articolo, fermo restando che le fasi della procedura concorsuale già concluse e verbalizzate prima delle dimissioni mantengono la loro validità.
5. I componenti della commissione non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali, di cui al presente articolo, nel medesimo anno accademico.
6. Le commissioni, per la valutazione dei titoli e per i relativi lavori – ad eccezione delle prove didattiche e/o pratiche (scritte e orali), possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
7. Le commissioni giudicatrici determinano i criteri specifici di valutazione delle prove e dei titoli in coerenza con il bando. I criteri di cui al presente comma devono essere pubblicati sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori della commissione.

Art. 10 - Parentele o affinità

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. DPR 83/2024 agli artt. 6 e 8, dal D.P.R. n.487/1994 ove applicabile e dal presente Regolamento nelle procedure di reclutamento di cui al presente titolo è fatto divieto vi partecipino coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico dell'Istituzione che ha bandito il concorso e/o delle eventuali Istituzioni associate nella medesima procedura, laddove il reclutamento avvenga secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 11 - Svolgimento delle prove di esame personale docente

1. Le procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato prevedono, tra l'altro, lo svolgimento di due prove:
a) una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica dei candidati;
b) una prova pratica o altra prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e al settore artistico-disciplinare con facoltà di subordinare l'accesso a tale prova al superamento della prova di cui al punto a). La prova può prevedere anche una verifica della conoscenza della normativa relativa alle Istituzioni AFAM.

2. Alle prove di cui al punto 1, lettere a e b del presente regolamento è possibile attribuire sino ad un massimo di 75 punti

3. È previsto anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; in ogni caso, tali accertamenti che comportano l'attribuzione di alcun punteggio ma esclusivamente un giudizio di idoneità.

4. Le prove si intendono superate ovvero è possibile attribuire l'idoneità, solo se si consegue un punteggio complessivo nelle due prove non inferiore a 50 sui 75 punti totali.
5. Il Bando indica la ripartizione del punteggio tra le due prove e può stabilire soglie di idoneità e sbarramenti anche per le singole prove di cui al comma 1. La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo.
6. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti.

Art. 12 - Valutazione dei titoli per il personale docente

1. La valutazione dei titoli artistici, culturali, professionali e di servizio nelle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato prevede l'attribuzione sino a un massimo di 25 punti, con riferimento ai profili disciplinari richiamati nel bando.

2. Oltre ai criteri generali per la valutazione dei titoli definiti nel bando, la commissione, nel rispetto dei richiamati criteri, può prevedere ulteriori criteri specifici da definire necessariamente nella seduta di insediamento. I criteri devono, in ogni caso, essere pubblicati almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori e possono prevedere una valutazione sintetica con un punteggio unico per specifiche categorie di titoli artistici presentati. (art. 8, c 1, lett. p, del DPR 83/24).

Art. 13 - Svolgimento delle prove di esame ricercatori

1.Le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato prevedono lo svolgimento di:

a) una prova a carattere teorico o pratico in relazione al settore artistico disciplinare, che attesti l'attitudine alla ricerca dei candidati.

b) una prova pratica o altra prova, scritta o orale, in relazione al settore artistico-disciplinare con facoltà di subordinare l'accesso a tale prova al superamento della prova di cui al punto a).

2. Alle prove di cui alle lettere a) e b) è possibile attribuire un punteggio massimo compreso tra 80 e 90.

3. È previsto anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; in ogni caso, tali accertamenti che comportano l'attribuzione di alcun punteggio ma esclusivamente un giudizio di idoneità

4.Le prove si intendono superate ovvero è possibile attribuire l'idoneità solo se si consegue un punteggio complessivo nelle due prove non inferiore a 60 sui 90 punti totali. La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo.

5. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con

l'indicazione dei punteggi conseguiti. Tale elenco è affisso all'albo ufficiale dell'Istituto, che costituisce a tutti gli effetti luogo di pubblicazione e notifica ai sensi della normativa vigente. La pubblicazione sul sito istituzionale e sui portali nei quali è stato pubblicato il bando avviene entro il giorno lavorativo successivo allo svolgimento della prova. Eventuali ritardi tecnici nella pubblicazione online non incidono sulla validità della pubblicazione.

Art. 14 - Valutazione dei Titoli per il personale ricercatore

1. I titoli artistici e di ricerca, culturali, professionali e di servizio sono valutati fino a un massimo di 10 o fino a un massimo di 20 punti, anche con riferimento ai profili disciplinari specificati nel bando ulteriori rispetto al richiamo al settore artistico disciplinare.
2. Il punteggio risulta essere il complementare a 100 del punteggio stabilito nel precedente articolo.
È altresì approvato l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali, che abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 60 su 100, cumulato nel rispetto delle prove
3. I criteri generali per la valutazione dei titoli sono definiti nel bando. Ulteriori criteri specifici stabiliti dalla commissione, nel rispetto di quelli indicati nel Bando, devono essere definiti nella seduta di insediamento, devono essere pubblicati almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, e possono prevedere una valutazione sintetica con un punteggio unico per tutti i titoli artistici e di ricerca presentati.

Art. 15 - Passaggio dei ricercatori alla docenza

Nel primo anno accademico successivo alla maturazione di cinque anni di servizio di ruolo nel profilo di ricercatore a tempo indeterminato, il ricercatore che ha conseguito l'abilitazione è reclutato dall'istituzione ove presta servizio come docente nel medesimo settore artistico-disciplinare. A tal fine, l'istituzione, nella programmazione di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 83/2024, prevede la conversione del posto da ricercatore in cattedra di docenza senza l'approvazione di cui all'articolo 7, comma 7 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132.

2. Il Consiglio accademico, con delibera assunta a maggioranza dei componenti, può negare al ricercatore il passaggio alla docenza di cui al comma 1, con motivata relazione sulla qualità dell'attività di ricerca svolta, previo parere del CNAM che acquisisce le eventuali controdeduzioni del ricercatore.

3. Il ricercatore che, maturati i cinque anni di servizio, non abbia conseguito l'abilitazione ovvero al quale sia negato il passaggio alla docenza ai sensi del comma 2, permane nel proprio ruolo, ferma restando la possibilità di partecipare, previo conseguimento dell'abilitazione, alle procedure di reclutamento del personale docente di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 83/2024.

Art. 16- Passaggio dei docenti a diverso settore artistico-disciplinare

1. I docenti a tempo indeterminato delle istituzioni possono transitare, a domanda, in un diverso settore artistico-disciplinare, previa deliberazione del Consiglio accademico e successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale - o del CNAM, nelle more della costituzione delle commissioni per l'Abilitazione Artistica Nazionale - che valuta la congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente, in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione.
6. Al fine di disporre delle necessarie competenze per la valutazione, il Consiglio accademico può eventualmente avvalersi di una o più commissioni interne all'Istituzione.
7. In caso di domanda relativa al transito a un settore artistico-disciplinare per il quale non vi siano cattedre vacanti all'interno dell'istituzione, l'accoglimento della domanda è subordinato alla conversione della cattedra di titolarità del docente interessato, ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. b) del D.P.R. n. 83/24 che viene tempestivamente valutata dal Consiglio di amministrazione in sede di aggiornamento della programmazione del reclutamento del personale.
8. Le procedure per il transito di settore artistico disciplinare precedono le eventuali procedure di mobilità e quelle di reclutamento di cui agli artt. 6. e 8 del DPR 83/24.

Art. 17 - Procedure di mobilità del personale docente e ricercatore

1. Le procedure di reclutamento di cui agli artt. 6 e 8 del D.P.R. n. 83/2024 possono essere precedute, previa delibera del Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico, da procedure di mobilità destinate rispettivamente a ricercatori e docenti di ruolo presso altre istituzioni da espletarsi nel rispetto dei criteri di cui al comma 5 dell'art. 4 del DPR 83/24 ovvero:

a) pubblicazione di un bando sul sito dell'Istituzione per almeno quindici giorni, con l'indicazione del settore artistico-disciplinare e gli eventuali profili disciplinari;

b) nomina di una commissione tecnica composta da tre docenti di ruolo nel settore artistico-disciplinare o affini anche esterni all'Istituzione, con riguardo alla rappresentatività di genere;

c) valutazione dei titoli di servizio e di studio e delle eventuali precedenze sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro;

d) valutazione dell'esperienza artistica e professionale in conformità alle esigenze della ricerca e dell'offerta formativa dell'Istituzione, in misura non inferiore al 50% del punteggio massimo previsto, come indicato nelle periodiche ordinanze ministeriali. In ogni caso, i criteri di valutazione delle richiamate esperienze devono essere inseriti nel bando di mobilità.

2. Le procedure di mobilità comportano l'impiego di facoltà assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilità. A fronte, le cessazioni derivanti da mobilità verso altra istituzione statale comportano un corrispondente aumento per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilità.

3. Ai sensi dell'art. 12 co. 3 del DPR 83/24, i docenti afferenti a un settore artistico-disciplinare diverso da quello oggetto del bando di mobilità possono partecipare alla procedura di cui all'art. 4 co. 5 del DPR presentando contestualmente apposita domanda di passaggio al suddetto settore artistico-disciplinare. La domanda è valutata dal Consiglio accademico dell'istituzione di destinazione, fermo

restando il successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale da rendersi entro dieci giorni dalla richiesta, tenuta a valutare la congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione. Fino alla nomina delle commissioni di valutazione il parere è reso dal CNAM.

Art. 18 - Reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato

1. Per sopperire temporaneamente ad esigenze didattiche alle quale non è possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque, entro il limite delle dotazioni organiche, l'Istituzione vi provvede mediante la sottoscrizione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili per non più di due anni accademici, in conformità a quanto previsto dall'art. 9, co. 1 del D.P.R. 83/2024.
2. L'istituzione provvede analogamente per sopperire temporaneamente ad esigenze di ricerca alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque, entro il limite delle dotazioni organiche, sempre nei limiti di due anni accademici e senza l'applicazione della disciplina di cui all'art. 22 della Legge n.240/2010.
3. Il reclutamento a tempo determinato del personale docente è finalizzato a coprire:
 a. cattedre vacanti in organico ovvero non ancora coperte da personale a tempo indeterminato e per le quali non è possibile utilizzare budget assunzionale;
 b. posti resi vacanti a seguito di processi di mobilità del personale a tempo indeterminato;
 c. sostituzioni di personale assente per periodi prolungati (es. maternità, aspettativa, malattia prolungata…).
4. Le procedure di selezione per l'attribuzione degli incarichi di cui al comma 1 del presente articolo sono disciplinate dagli artt. 35, co. 3, lett. a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti e 35-bis del D. Lgs 165/2001, nonché dai seguenti criteri e modalità:
 a. le procedure sono indette per settore artistico-disciplinare, eventualmente riferite al profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche programmate dall'Istituzione. L'indizione avviene mediante bando emanato con decreto del Direttore, previa deliberazione del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, nell'ambito delle rispettive competenze;
 b. il bando stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a quindici giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'Istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 83/2024 e nel portale del reclutamento InPA;

c. le procedure di selezione avvengono tramite la valutazione dei titoli di ogni candidato e l'espletamento di prove scritte, teorico-pratiche e orali;
d. possono partecipare alle procedure coloro che sono in possesso almeno di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli conseguiti all'estero per i quali sia stata acquisita l'equipollenza. Il bando

deve indicare con la massima precisione i titoli di studio specifici e/o affini ritenuti validi per l'accesso alla procedura.

5. Nell'ambito della valutazione dei titoli di cui alla lettera c) sono valutabili i seguenti titoli:
 a. possesso dell'abilitazione artistica di cui all'art. 2 del D.P.R. 83/2024, per almeno un quarto dei punti attribuiti ai titoli;
 b. titoli di studio e culturali di alta qualificazione;
 c. attività di insegnamento presso istituzioni di alta formazione svolta nei precedenti dieci anni, con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso e prevedendo un punteggio maggiore per l'attività di docenza in ambito AFAM e universitario;
 d. qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale;
 e. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività artistica, scientifica o professionale.
6. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre docenti, di cui almeno uno esterno all'Istituzione che indice la procedura. I docenti sono individuati dal Consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi proposta dalla competente struttura didattica ove esistente o, in mancanza, dal Direttore, di docenti del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine, come deliberato dal Consiglio accademico. Il Consiglio accademico può individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti di ruolo disponibili.
7. La graduatoria per il reclutamento del personale a tempo determinato potrà essere utilizzata anche da istituzioni diverse da quella che ha bandito la procedura, previa sottoscrizione di specifica convenzione.
8. La graduatoria di merito ha validità per la durata massima stabilita dal bando e comunque non più di due anni dalla data di approvazione e pubblicazione, salvo diverse disposizioni di legge
9. Per il reclutamento del personale ricercatore a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 9 del D.P.R. 83/2024 al quale si fa espresso e integrale rinvio.

Art. 19 - Utilizzo di graduatorie di altre istituzioni per supplenze a tempo determinato

1. In caso di esigenze didattiche impreviste e non programmabili, in assenza di candidati collocati in posizione utile nelle graduatoria di merito dell'Accademia, l'Istituzione può avvalersi di graduatorie approvate da altre istituzioni AFAM, previa stipula di apposita convenzione.
2. La scelta della graduatoria da utilizzare è deliberata dal Consiglio accademico, sulla base di criterio oggettivo e univoco (ad esempio, recente approvazione, ragioni di vicinanza geografica, maggiore capienza,…)

3. Una volta stipulata la convenzione, l'Istituzione è tenuta a utilizzare integralmente la graduatoria prescelta, senza possibilità di ricorrere ad graduatorie di enti diversi sino al suo completo scorrimento, sempre entro il limite di validità della graduatoria.
4. La convenzione definisce le modalità di gestione e utilizzo della graduatoria, garantendo trasparenza, imparzialità e parità di trattamento dei soggetti utilmente collocati in graduatoria.

Art. 20 - Incarichi di Insegnamento

1. In relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, le istituzioni possono attribuire incarichi di collaborazione per l'insegnamento di cui all'art. 10 del DPR 83/2024. Il reclutamento di personale docente esterno a contratto è stabilito con delibera del Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico, conseguente a valutazioni di ordine didattico, a seguito di procedura comparativa ad evidenza pubblica.
2. Gli oneri relativi agli incarichi di cui al presente articolo sono a carico del bilancio dell'istituzione. La disposizione è in deroga all'art. 7, co. 5-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ai sensi dell'art. 1, co. 284 e 285 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160
3. L'incarico è attribuito previo espletamento di una ricognizione interna annuale. La durata complessiva dei rapporti instaurati tra un'istituzione e un soggetto ai sensi del presente articolo, inclusi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a trentasei mesi, anche non consecutivi
3. La commissione è composta da tre docenti anche interni all'Istituzione, nominata con Decreto del Direttore.
4. Gli incarichi di cui al co. 1 del presente articolo non sono conferibili al personale in servizio a tempo indeterminato nella medesima istituzione (art. 10, co. 2 del DPR 83/24) e possono essere attribuiti a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti della procedura.
5. L'attribuzione di questi incarichi non dà luogo, in ogni caso, a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
6. È possibile, altresì, conferire incarichi di incarichi, anche retribuiti, di «Visiting Professor» ad artisti, studiosi o docenti operanti prevalentemente all'estero, ai sensi del c. 4 all'art. 10 del DPR 83/2024, previa selezione comparativa ad evidenza pubblica.
7. Gli incarichi di cui al comma 7 del presente articolo hanno durata massima annuale e sono rinnovabili per un periodo massimo di due anni.
8. La Commissione è composta ai sensi del comma 4 del presente articolo.
9. In ogni caso, gli esiti di tali procedure hanno esclusivamente valore interno all'Istituzione, non sono cedibili né possono essere utilizzati da altre istituzioni.

Art. 21 - Contratti di ricerca

1. Le Istituzioni AFAM possono, altresì, stipulare contratti di ricerca per lo svolgimento di specifici progetti di ricerca finanziati interamente da soggetti esterni pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente. I costi della posizione, ivi compresi il trattamento economico, contributivo e previdenziale, sono integralmente coperti dal finanziamento esterno.
2. I contratti di ricerca sono conferiti mediante procedure dettagliate nei singoli bandi. Le procedure di selezione sono finalizzate alla valutazione:
 a. dell'aderenza del progetto di ricerca proposto agli obiettivi del bando;
 b. della coerenza e della qualificazione del curriculum scientifico e professionale dei candidati rispetto all'attività oggetto del contratto;
 c. delle modalità di svolgimento dell'attività di ricerca.
3. I bandi di selezione sono pubblicati sul sito dell'Istituzione, sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'art. 15 del DPR 83/24 garantendo adeguata pubblicità e trasparenza. I bandi contengono informazioni dettagliate circa:
 a. la durata e le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca;
 b. i diritti e i doveri del titolare del contratto;
 c. il trattamento economico e previdenziale spettante;
 d. i requisiti richiesti ai candidati e le modalità di valutazione.
4. I titolari dei contratti di ricerca non possono svolgere attività di docenza o di supporto alla didattica**,** salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni normative specifiche e le relative procedure di reclutamento sono disciplinate dal D.P.R. n. 83/2024, fatto salvo quanto specificatamente previsto dal presente regolamento.

TITOLO III - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Art. 22 - Reclutamento del personale amministrativo e tecnico a tempo indeterminato

1. Il reclutamento del personale amministrativo e tecnico avviene mediante procedure selettive pubbliche, ispirate ai principi di legalità, imparzialità, oggettività e trasparenza e finalizzate a garantire efficacia, efficienza, economicità e rapidità di espletamento delle procedure. Le selezioni possono avvalersi di strumenti avanzati di valutazione delle conoscenze, delle capacità tecniche e gestionali, nonché di strumenti informatici per la preselezione e l'elaborazione dei dati.
2. Le selezioni si svolgono secondo quanto previsto dal D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dal DPR 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii.
3. Le commissioni giudicatrici sono nominate nel rispetto della normativa di cui al precedente comma, garantendo imparzialità, professionalità e assenza di conflitti di interesse. I compensi sono previsti dal DPCM 24 aprile 2020, fatto salvo quanto previsto nel Regolamento Interno dell'Accademia di Belle Arti di Roma.

4. I bandi di concorso sono pubblicati sul portale unico del reclutamento (InPA), di cui all'art. 35-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e indicano, tra l'altro, nel rispetto della normativa vigente:

a. l'area ed il settore/profilo professionale richiesto nonché le principali funzioni da svolgere nell'organizzazione dell'Istituzione;

b. i titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai posti da ricoprire;

c. i punteggi assegnati alle prove di selezione, riservando almeno il 90% del punteggio complessivo alle prove per i concorsi per titoli ed esami;

d. il contenuto delle prove, avendo cura, in caso di selezioni per profili tecnici, di effettuare almeno una prova di carattere pratico-applicativo.

5. Le prove devono prevedere anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere e/o della conoscenza di specifiche applicazioni informatiche.

6. Prima della pubblicazione dei bandi di concorso, si espletano le procedure di mobilità volontaria ai sensi dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001. La valutazione delle domande di mobilità si svolge secondo i seguenti criteri:

a. nomina di una commissione tecnica composta da tre unità appartenenti ai ruoli tecnico-amministrativi AFAM, inquadrati in profili non inferiori a quello oggetto della procedura, alle quali possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie relative a specializzazioni non rinvenibili nell'Istituzione;

b. valutazione dei titoli di servizio, dei titoli di studio e degli eventuali titoli di preferenza previsti dal CCNL di comparto;

c. valutazione dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale, cui deve essere attribuito almeno il 50% del punteggio massimo.

7. Le istituzioni possono avviare procedure di reclutamento congiunte ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a) del D.P.R. 83/24.

8. Con riferimento alle aree che presentano un solo posto nella rispettiva dotazione organica, le Istituzioni possono effettuare, in modo congiunto, progressioni verticali tra aree ai sensi dell'art. 52, co. 1-bis, del D.lgs. 165/2001 e dell'art. 5, co. 1, lett. a) del DPR 83/24, al fine di riservare almeno il 50% dei posti all'accesso dall'esterno mediante concorso. I bandi devono individuare le Istituzioni che gestiscono le progressioni interne e quelle che indicono la corrispondente procedura concorsuale esterna. Tali procedure sono affidate a una commissione composta esclusivamente da soggetti esterni alle istituzioni coinvolte, secondo criteri oggettivi che prescindono dall'appartenenza istituzionale dei partecipanti.

9. La graduatoria di merito ha validità per la durata massima stabilita dal bando e comunque non più di due anni dalla data di approvazione e pubblicazione, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 23 - Reclutamento del personale amministrativo e tecnico a tempo determinato o con incarico di lavoro autonomo

1. Per far fronte temporaneamente a esigenze amministrative o tecniche alle quali non è possibile sopperire con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, possono essere attribuiti, a seguito di procedura concorsuale ai sensi dell'articolo precedente, contratti a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili per un massimo di due anni.
2. In presenza di peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, non fronteggiabili con il personale di ruolo o con contratti a tempo determinato nei limiti della dotazione organica, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, l'Istituzione può conferire incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 del codice civile. Tali incarichi, senza vincolo di subordinazione, sono finanziati con risorse proprie dell'Istituto e attribuiti nel rispetto dell'art. 7, co. 5-bis, 6 e 6-bis del D.lgs. 165/2001.

3. La graduatoria di merito ha validità per la durata massima stabilita dal bando e comunque non più di due anni dalla data di approvazione e pubblicazione, salvo diverse disposizioni di legge.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 - Disposizioni transitorie in materia di reclutamento

1. Fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui all'art. 2 del DPR 83/24 le procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, sono aperte anche a coloro che:
a) risultino inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali e negli Elenchi A e B relativi al processo di statizzazione;
b) abbiano superato un concorso pubblico selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni AFAM nei corsi previsti dall'art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui all' art. 3, co. 3 del Regolamento di cui al D. lgs. n. 249 del 10 settembre 2010 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. Nell'ambito delle procedure di transizione di SAD e mobilità dei docenti, fino alla nomina delle commissioni di abilitazione di cui all'articolo 2 del DPR 83/24, il parere previsto di cui all'art 10 del presente regolamento è reso dal CNAM.
3. Per i primi dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 83/2024, il reclutamento dei ricercatori prescinde dal possesso da parte dei candidati del dottorato di ricerca e prevede il possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base ai previgenti ordinamenti ad essi equiparati.
4. Fino al termine delle procedure di stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo, il reclutamento di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato avviene, ad opera delle Istituzioni, prioritariamente sulla base della programmazione di cui all'art. 3 del D.P.R. 83/2024, del personale in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a. essere in servizio con contratto a tempo determinato presso l'istituzione che procede all'assunzione;
b. essere reclutato, alla data di applicazione delle disposizioni del D.P.R. n. 83/2024, a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali nazionali o di istituto, anche espletate presso istituzioni o università diverse da quella che procede all'assunzione;
c. aver maturato, alla data della stabilizzazione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'istituzione che procede all'assunzione o in altra istituzione AFAM, ovvero, per i profili di assistente e di coadiutore, due anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'istituzione che procede all'assunzione o in altra istituzione AFAM.

Art. 25 - Titoli di preferenza nelle procedure selettive

1. Nelle procedure concorsuali e selettive indette dall'Istituto per il reclutamento del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, sono riconosciute riserve, titoli di preferenza e parità di genere in conformità alla normativa vigente, come previsto dall'art. 5 del D.P.R .487/94, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
2. I titoli di preferenza sono riconosciuti previa presentazione di idonea documentazione entro i termini stabiliti nel bando. Il mancato rispetto dei termini o l'insufficienza della documentazione comportano la decadenza dal diritto**.**
3. L'attribuzione delle preferenze è effettuata dalla Commissione di selezione soltanto dopo la valutazione delle prove e dei titoli, in conformità alla normativa vigente, e non può alterare l'ordine di graduatoria salvo nei casi espressamente previsti dalla norma.
4. Le preferenze non pregiudicano l'ordine di graduatoria determinato dal merito, salvo quanto espressamente previsto da disposizioni normative speciali o da provvedimenti ministeriali vigenti per il settore AFAM.

Art. 26 - Riserve di posti previste dalla legge

1. Nei concorsi pubblici banditi dall'Istituzione per il reclutamento del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo sono previste riserve di posti in favore di determinate categorie di cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di pubblico impiego.
2. Le riserve si applicano nei limiti percentuali e con le modalità stabilite, in particolare, dalle seguenti disposizioni:
 a. Legge 12 marzo 1999, n. 68**,** per il collocamento mirato delle persone con disabilità e delle categorie protette;
 b. art. 1014 e art. 678 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66**,** per i volontari delle Forze Armate;
 c. art. 35, co. 5-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165**,** per altre riserve previste da normative speciali;
 d. art. 1, co. 9-bis, D.L. 22 aprile 2023, n. 44 (convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74), per i volontari del servizio civile universale;

e. normativa vigente in materia di pari opportunità e tutela della genitorialità**,** ove applicabile.

3. Le riserve sono attribuite solo se il candidato risulta idoneo all'esito della procedura e ha dichiarato espressamente nella domanda di partecipazione la propria appartenenza a una categoria avente diritto, allegando la documentazione per come richiesto dal bando ed entro i limiti fissati dallo stesso.

4. I candidati che abbiano titolo sia alla riserva sia alla preferenza a parità di punteggio beneficiano in primo luogo della riserva**.** In caso di mancata copertura dei posti riservati per assenza o insufficienza di candidati idonei appartenenti alle categorie interessate, i posti residui sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria generale**.**

Art. 27 – Rinvio, compatibilità ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 nonché ogni ulteriore disposizione di settore, ove compatibile.
2. In caso di contrasto, tra le disposizioni del presente regolamento e la normativa di rango superiore, prevalgono le disposizioni di quest'ultima.
3. Il presente Regolamento entra in vigore con il decreto di adozione del Presidente o con altro termine nello stesso disposto, previa approvazione da parte degli organi competenti dell'Istituto.

Art. 28 - Trattamento dei Dati Personali

1. Il trattamento dei dati personali dei candidati e dei membri delle commissioni avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.